

DELIBERAZIONE N.16 DEL 14.06.2021	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ASP TERRE D'ARGINE (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'AZIENDA)
-----------------------------------	--

## L'AMMINISTRATORE UNICO

RILEVATO CHE allo stato il precedente Nucleo di Valutazione di ASP Terre d'Argine è scaduto e che necessita procedere alla nomina del nuovo Nucleo, stante le funzioni che soltanto tale organismo può svolgere;

RILEVATA ALTRESÌ la necessità di dotarsi di un Regolamento in materia, sulla base e tenendo conto dell'esperienza maturata ed in considerazione della normativa vigente in materia, oltre alla necessità di disciplinare in modo più compiuto e puntuale, la nomina e le funzioni del Nucleo di Valutazione della *performance*;

VISTO il decreto legge n.174/2012, come convertito in legge n.213/2012, che ha previsto un nuovo sistema dei controlli interni, di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, degli equilibri finanziari e della qualità dei servizi;

VISTA la nuova disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.97, recante: *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, nell'ambito della quale assume un particolare rilievo anche l'organo di valutazione delle performance;

VISTO il D.lgs. 27/10/2009, n.150, recante: *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO l'art.14 del citato D.lgs. n.150/2009, con cui si dispone che *"ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO CHE la CIVIT, ora A.N.AC., con la deliberazione n.12/2013, ha stabilito: *"Ai sensi della delibera n.23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D.lgs. n.150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà e non l'obbligo, di*

*costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. lgs. n.150/2009 indicate nel citato art.16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV - o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D.lgs. n.150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all'art.14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della Commissione”;*

VISTE le Linee guida dell'ANCI in materia di concreta applicazione del D.lgs. n.150/2009, nella quale si afferma, nel paragrafo 6), che “*Per espressa previsione dell'art.16 del decreto, non trovano diretta applicazione presso le autonomie locali le disposizioni di dettaglio recate dall'art. 14.*”;

VISTA la deliberazione A.N.AC. n.1208 del 22/11/2017, in cui si prevede (pg 11) che: “*....nel caso in cui l'Amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell'OIV – come ad esempio le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all'art. 16 del medesimo decreto, le relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione”;*

DATO ATTO CHE in base alla sopra riportata interpretazione della CIVIT ed A.N.AC., l'art.14 del D.lgs. n.150/2009 disciplinante l'organismo indipendente di valutazione non rientra tra le norme richiamate dai commi 1 e 2 dell'art.16 dello stesso Decreto n.150/2009, le cui disposizioni trovano “diretta applicazione” negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali ovvero ai cui principi tali ordinamenti devono adeguarsi;

VISTO il D. M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione, di *istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance;*

RILEVATO CHE:

1. il suddetto Decreto chiarisce che l'iscrizione nell'elenco nazionale è una condizione indispensabile per poter prendere parte alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo;
2. per le altre amministrazioni si richiama quanto chiarito con nota circolare del 19 gennaio 2017 e che in quest'ultima si precisa che le amministrazioni diverse decidono, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire un OIV ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 e che in caso positivo ne consegue la piena adesione alla disciplina del D.P.R. n.105/2016 e dello stesso D.M 2 dicembre 2016 che individua, tra l'altro, il requisito dell'iscrizione nell'elenco nazionale quale condizione per la nomina dei componenti degli OIV;
3. il D.M. 2 dicembre 2016 non si applica ad organismi con funzioni analoghe a quelle degli OIV, in quanto lo stesso istituisce l'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance costituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

4. per quanto sopra, i componenti di un Nucleo di valutazione della performance non necessariamente devono essere iscritti nell'elenco ex D. M. 2 dicembre 2016;

DATO ATTO CHE l'autonomia normativa e organizzativa degli enti locali è, altresì, riconosciuta e garantita dalla Costituzione;

PRESO ATTO CHE in forza della suddetta normativa il Nucleo di Valutazione della performance può essere nominato in forma monocratica ovvero in forma collegiale;

RITENUTO PERTANTO approvare un apposito regolamento che disciplini l'istituzione del Nucleo di Valutazione e più compiutamente le sue competenze, i requisiti per la nomina e la durata del relativo incarico, nonché le modalità di funzionamento;

VISTO lo schema del REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ASP TERRE D'ARGINE in forma monocratica;

RICHIAMATO il *Regolamento di Funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Azienda*, approvato con deliberazione del C.d.A. n.1/2 del 22.02.2008;

#### DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. DI APPROVARE il REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ASP TERRE D'ARGINE, composto da n.8 articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO CHE il suddetto Regolamento costituisce Appendice al *Regolamento di Funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Azienda*, approvato con deliberazione del C.d.A. n.1/2 del 22.02.2008;
4. DI ATTIVARE la procedura per la nomina del Nucleo di Valutazione, che sarà effettuata con proprio atto, previa acquisizione di candidature da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti;
5. DI STABILIRE CHE il Nucleo di Valutazione è costituito in forma monocratica da un componente esterno all'Azienda e che allo stesso sarà corrisposto un compenso annuo così come previsto nell'allegato Regolamento;
6. DI STABILIRE CHE alla spesa derivante dalla nomina del Nucleo di Valutazione si farà fronte con le somme stanziare nei bilanci di previsione relativi al periodo di incarico.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Cristiano Terenziani  
(FIRMATO DIGITALMENTE)